

ACER PIACENZA

Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Piacenza

STATUTO

**Approvato dalla Conferenza degli Enti nella seduta
del 18 Gennaio 2002 – verbale n. 2/2**

(Modificati agli artt. 6, comma 2; 8, comma 2; 11, comma 3, lett. e); 12, comma 1; 12, comma 4; 12, comma 5; 12 comma 6; 14, comma 2; 15, comma 3, lett. b); 15, comma 3, lett. f); 18, comma 1; 20, comma 5 dalla conferenza degli enti del 29/05/2024 – verbale n. 59/04)

(Modificato art. 1, comma 1 “Denominazione, natura giuridica e ambito territoriale” e art. 10, comma 2, “Indennità e compensi agli amministratori” dalla Conferenza degli Enti del 18/12/2014 – verbale n. 31/02)

(Modificato ed integrato art. 21 “Risultati di esercizio”
dalla Conferenza degli Enti nella seduta
del 12/01/2006 – verbale n. 11/02 e nella seduta del 19/06/2008
verbale n. 17/06)

(Modificati ed integrati artt. 2 “Compiti” e 11 “Competenze del Consiglio di Amministrazione” dalla Conferenza degli Enti nella seduta del 08/01/2008 – verbale n.16/03)

(Adeguato l’art. 16, commi 1 e 2, alle modifiche introdotte dall’art. 38 L.R. n. 21/2011 alla L.R. n. 24/2001)

Art. 01 - Denominazione, natura giuridica e ambito territoriale.

1. L'Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Piacenza (ACER Piacenza) è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, istituito, per trasformazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari, dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche e integrazioni - nel seguito denominata L.R. 24/01 - che costituisce lo strumento del quale gli enti locali, la Regione, lo Stato o altri enti pubblici, comprese le ASP, si avvalgono, ai sensi di tale legge, per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (erp) e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative;
2. L'azienda ha la propria sede legale in Piacenza, Via XXIV Maggio 26/28.
3. L'ambito istituzionale dell'ACER Piacenza è quello stabilito ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 6, comma 3, della LR 24/01; per il perseguimento delle finalità relative all'erp, l'attività dell'azienda si svolge nell'ambito provinciale; per il perseguimento delle altre finalità ad essa attribuite l'attività dell'azienda si svolge senza limiti territoriali.

Art. 02 - Compiti.

1. L'ACER Piacenza svolge quali compiti istituzionali le seguenti attività:
 - a) la gestione di patrimoni immobiliari, ivi compresi gli alloggi di erp, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
 - b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;
 - c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
 - d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di abitazioni in locazione, assicurando fra l'altro, anche a favore di privati proprietari, le modalità di gestione condominiale stabiliti dalle leggi vigenti e dal Codice civile.
 - e) *la prestazione di servizi integrati per la realizzazione e la successiva gestione degli interventi in campo energetico.*
2. L'attività di cui al comma 1, prestata per conto o a favore di Comuni, Province ed altri Enti pubblici, compreso lo Stato, avviene di norma attraverso la stipula di apposita convenzione che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività.
3. Relativamente all'erp, l'ACER Piacenza esercita le funzioni di soggetto gestore e ogni altro compito ad essa affidato dai Comuni nel rispetto ed in attuazione delle norme al riguardo fissate dalla L.R. 24/01 e della disciplina regolamentare emanata dai Comuni. Nella fase transitoria prevista dall'art. 52 della L.R. 24/01, l'azienda attuerà quanto fissato nel comma 1 dello stesso articolo. Inoltre, con riferimento all'art. 51, comma 2, della L.R. 24/01, l'azienda completerà i programmi nel campo dell'erp -

quali costruzioni di nuovi complessi edilizi e attuazione di piani di recupero edilizio ed urbanistico - già avviati alla data di entrata in vigore di tale legge.

4. L'ACER può sviluppare iniziative volte alla valorizzazione del proprio patrimonio che residuerà dopo l'individuazione, a norma dell'art. 49 della L.R. 24/01, degli immobili da trasferire ai Comuni. Tali iniziative, previa approvazione di indirizzi e programmi conformi da parte della Conferenza degli Enti, potranno consistere nella locazione degli immobili di proprietà, nella permuta degli stessi, nella vendita vincolata a nuovi investimenti, nella realizzazione - con i proventi delle vendite e con le rendite patrimoniali - di nuovi immobili ad uso residenziale e commerciale, nonché di altre iniziative coerenti con le politiche abitative-urbanistiche degli Enti locali e con i criteri di efficienza, efficacia e di economicità.

5. L'ACER Piacenza, con delibera della Conferenza degli Enti, può costituire o partecipare a società di scopo per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, di attività strumentali allo svolgimento degli stessi, ovvero delle attività inerenti le politiche abitative degli Enti locali della provincia di Piacenza - quali la progettazione e l'attuazione di Piani di recupero edilizio ed urbanistico, la progettazione e la realizzazione di interventi di edilizia residenziale assistiti da agevolazioni pubbliche, la progettazione e la realizzazione di opere di edilizia oggetto di convenzione con i Comuni, la realizzazione di servizi alla persona, con riferimento in particolare agli anziani e a categorie speciali di utenti di alloggi, fermo restando il perseguimento delle finalità sociali di tali iniziative.

6. L'ACER Piacenza può svolgere le attività di cui al comma 1 a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali del diritto civile, secondo criteri di redditività. A tal fine può partecipare a società di capitali, a consorzi o associazioni di diritto privato, nonché partecipare a forme di collaborazione nei modi previsti dalla legislazione vigente.

7. L'ACER Piacenza continua ad esercitare le funzioni che restino e siano attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati dalla legislazione nazionale di settore.

Art. 03 - Titolarità dell'ACER e quote di partecipazione

1. A norma dall'art. 40, comma 3 della LR 24/01, sono titolari dell'ACER Piacenza l'Amministrazione provinciale e i Comuni della provincia di Piacenza, la prima per una quota pari al 20% del valore patrimoniale netto dell'azienda, i secondi per la restante quota dell'80%, ciascuno in proporzione al numero dei loro abitanti, risultanti all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

2. Le quote di partecipazione dei Comuni saranno aggiornate dalla Conferenza degli Enti nella prima riunione successiva alla pubblicazione dei dati dei censimenti ufficiali della popolazione.

3. L'Amministrazione provinciale e i Comuni esercitano la rispettiva quota di titolarità nell'ambito della Conferenza degli Enti.

Art. 04 - Patrimonio dell'ACER.

1. Il patrimonio dell'ACER Piacenza è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Piacenza, oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per il citato Istituto; per effetto di quanto disposto dall'art. 49 della L.R. 24/01 in ordine al trasferimento degli immobili di erp ai Comuni, il patrimonio immobiliare dell'azienda subisce, nei tempi e con le modalità prescritte, le conseguenti variazioni;
- b) da beni mobili e immobili conseguiti tramite eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all'azienda, previa accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- c) dal patrimonio di altri enti, aziende, od altri soggetti pubblici e privati di cui venga disposta la fusione o incorporazione nell'azienda od il conferimento all'azienda;
- d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative; dagli immobili realizzati o acquisiti parzialmente o totalmente mediante contributi pubblici ai sensi di legge;
- e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio;
- f) da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall'azienda nell'esercizio delle proprie attività;
- g) da partecipazioni azionarie di cui al precedente art. 2, da obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge.

Art. 05 - Organi Istituzionali.

1. Sono organi dell'ACER Piacenza:

- a) la Conferenza degli Enti;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è soppressa la commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 06 - Conferenza degli Enti.

1. La Conferenza degli Enti è composta dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
- b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.

Le deleghe possono essere rilasciate nel rispetto dello statuto dei singoli enti e dell'ordinamento degli enti locali. Nel caso di Unioni di Comuni, un unico amministratore dell'Unione può rappresentare i diversi Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione se delegato dagli stessi.

2. La Conferenza degli Enti è convocata dal Presidente della Provincia con lettera raccomandata o a mezzo pec con preavviso minimo di otto giorni, presso la sede dell'azienda, presso la sede della Provincia di Piacenza o presso qualsiasi altro Comune componente la Conferenza degli Enti in via ordinaria due volte l'anno e di norma a seguito del deposito dei testi delle proposte di provvedimento da mettere all'Ordine del giorno. Essa è inoltre convocata quando il Presidente della Conferenza lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno cinque dei suoi componenti in carica, o su richiesta scritta e motivata del Collegio dei revisori dei conti, o su richiesta scritta e motivata del Presidente dell'azienda. In caso di urgenza, il Presidente riunisce la Conferenza degli Enti previo preavviso da inviare, anche via via pec, entro la giornata precedente la seduta. E' ammessa la partecipazione da remoto.

3. Il Presidente dell'azienda partecipa ai lavori della Conferenza degli Enti senza diritto di voto.

4. Funge da segretario della Conferenza e ne verbalizza le sedute il Direttore dell'azienda o, in assenza, altro dirigente o funzionario dell'Azienda nominato dalla Conferenza su proposta del Presidente sentito il Presidente dell'azienda.

5. Gli argomenti all'ordine del giorno, salvo che la Conferenza su proposta del Presidente non disponga diversamente, vengono di norma illustrati dal Presidente dell'azienda con l'eventuale ausilio di dirigenti e funzionari dell'Azienda.

6. A ciascuno dei componenti della Conferenza è riconosciuto un diritto di voto pari alla quota posseduta, come determinata dall'art. 3 c.1 del presente Statuto.

7. Sono invitati a partecipare alle sedute della Conferenza degli Enti i componenti del Collegio dei revisori dei conti. Sono invitati ad assistervi i componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda. Possono inoltre essere invitati i dirigenti e i responsabili di servizio dell'azienda competenti per gli argomenti all'ordine del giorno.

8. La Conferenza degli Enti delibera:

- a) lo Statuto e le sue modifiche;
- b) il primo piano programmatico e la prima dotazione organica dell'azienda;
- c) i programmi pluriennali e annuali di attività;
- d) il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- e) le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più di un esercizio;
- f) la costituzione o partecipazione a società di scopo;
- g) la nomina del Presidente dell'ACER, del Consiglio di amministrazione e di due membri del Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 della L.R. 24/01 e dal presente Statuto.
- h) la trasformazione e lo scioglimento dell'ACER.

9. La Conferenza degli Enti può autorizzare il Consiglio di amministrazione dell'azienda ad apportare alle componenti attive e passive del bilancio di previsione le variazioni che si evidenzino necessarie od opportune in relazione all'andamento della gestione, purché tali variazioni non comportino modifiche al risultato finale di esercizio preventivato. La Conferenza degli Enti può altresì autorizzare il Consiglio di amministrazione ad assumere impegni contrattuali con riflessi finanziari per più di un esercizio, purché tali contratti siano relativi ai programmi di attività approvati dalla Conferenza e giustificati in termini di convenienza economica per l'azienda.

10. La Conferenza degli Enti è validamente riunita quando siano presenti almeno cinque dei suoi componenti con diritto di voto e sia rappresentata almeno la metà delle quote di partecipazione. Se gli intervenuti non raggiungono il numero e le quote richieste per la validità della seduta, la Conferenza deve essere nuovamente convocata con le regole del Codice civile per le assemblee ordinarie delle società (art. 2369 C.C.); in seconda convocazione la Conferenza delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero ed il totale delle quote di partecipazione rappresentate dagli intervenuti.

11. Le deliberazioni sono approvate se hanno il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione presenti.

12. A norma dell'art. 42 della L.R. 24/01, comma 2, lo Statuto dell'azienda e le sue modifiche devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza del valore dell'azienda.

13. A norma dell'art. 42, comma 1, le determinazioni in ordine alle modalità di trasformazione e di scioglimento dell'azienda devono essere assunte con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei due terzi del valore dell'azienda.

Art. 07 - Consiglio di Amministrazione.

1. L'ACER Piacenza è retta da un Consiglio di amministrazione nominato dalla Conferenza degli Enti e formato dal Presidente e da altri due componenti.

2. La nomina del Presidente avviene secondo la procedura fissata dall'art. 46 comma 1, della L.R. 24/01, con il voto di tanti componenti della Conferenza degli Enti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote rappresentate nella seduta.

3. Per la nomina degli altri due componenti del Consiglio di amministrazione ogni componente della Conferenza degli Enti presente alla seduta vota per un solo candidato. Risulteranno eletti i due candidati con le quote di voto più alte.

4. Il Consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento, nomina al proprio interno un Vice Presidente.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere rimosso e sostituito nei casi e con le modalità previste dall'art. 44, 2° c. della L.R. 24/01.

6. I poteri, i doveri e le responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione sono regolati dalle norme previste dal Codice civile per gli amministratori di società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 08 - Requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del Consiglio di amministrazione.

1. I membri del Consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, comma 3, della L.R. 24/01.

2. Non può pertanto essere nominato consigliere d'amministrazione dell'azienda, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché coloro che si trovano in una condizione di incompatibilità o di inconferibilità a norma della legislazione vigente.

3. La professionalità dei consiglieri è attestata da *curriculum* che ne documenti le competenze, anche con riferimento alle attività statuarie ACER, e le funzioni già svolte. La Conferenza degli Enti nell'effettuare le nomine valuta i *curricula* prodotti.

Art. 09 - Incompatibilità e decadenza dei membri del Consiglio di amministrazione.

1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e decadono dalla carica ove nominati:

- a) i dipendenti dell'Azienda;
- b) coloro che abbiano liti pendenti con l'ACER o con l'ex IACP di Piacenza o che abbiano debiti o crediti verso di essi derivanti da rapporti di diritto privato;
- c) i parenti ed affini fino al quarto grado fra loro; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, è considerato come anziano il più vecchio di età;
- d) coloro che - direttamente o indirettamente - abbiano parti in servizi di riscossioni, somministrazioni ed appalti interessanti l'ACER o l'ex IACP. Qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di 30 giorni, la decadenza non può essere dichiarata;
- e) i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'ACER.

2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, espresso per iscritto, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

3. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei componenti il Consiglio di amministrazione, la Conferenza degli Enti procede alla loro sostituzione nelle forme e con le modalità previste per la nomina. I componenti subentrati restano in carica per il periodo di tempo che rimaneva a compiersi dai predecessori.

4. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 44, comma 3, della L.R. 24/01 e dall'art. 78, comma 2, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.

Art. 10 - Indennità e compensi agli amministratori

1. La Conferenza degli Enti delibera le indennità ed i compensi da corrispondere al Presidente, al Vice Presidente ed al terzo componente del Consiglio di amministrazione, con riferimento ai compiti e alle responsabilità che ad essi fanno capo.

2. La misura dell'indennità viene fissata per il Presidente dell'azienda in percentuale su quella prevista dalla normativa vigente per il Sindaco del Comune capoluogo della provincia di Piacenza, comprese le modalità di aggiornamento, entro la percentuale massima del 65%, avuto riguardo al volume dell'attività svolta ed alle deleghe attribuite;

3. La misura dell'indennità per il Vice Presidente e per il terzo componente del Consiglio di amministrazione viene distintamente fissata in percentuale su quella del Presidente dell'azienda.

Art. 11 - Competenze del Consiglio di amministrazione.

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri di governo e di gestione dell'ACER che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla Conferenza degli Enti e al Presidente dell'azienda.

2. In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) predispone i bilanci e gli atti di programmazione, da sottoporre all'approvazione della Conferenza degli Enti;
- b) delibera le misure organizzative, approvando criteri, procedure, livelli e deleghe di responsabilità operativa;
- c) definisce criteri ed indirizzi specifici di acquisizione ed uso delle risorse;
- d) verifica i risultati economici e qualitativi delle attività e dei servizi;
- e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale e tutti i regolamenti interni.

3. Il Consiglio di amministrazione inoltre delibera sulle seguenti materie:

- a) nomina, revoca e risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti e designazione dei loro eventuali sostituti;
- b) determinazione del trattamento economico dei dirigenti;
- c) determinazione degli obiettivi da conseguire nel corso dell'esercizio da parte dei dirigenti e responsabili di servizio;
- d) affidamento degli incarichi e delle consulenze esterni, dei rapporti di collaborazione coordinata continuativa, con determinazione dei relativi compensi;
- e) approvazione dei programmi di intervento, dei progetti oggetto di finanza pubblica, dei collaudi e delle relazioni finali di spesa di cui ai programmi di intervento;
- f) aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, autorizzazione alla stipula dei relativi contratti d'appalto e alla loro eventuale risoluzione;
- g) composizione delle commissioni preposte all'aggiudicazione degli appalti;
- h) composizione delle commissioni per la selezione del personale, l'assunzione, e, nei casi ammessi, approvazione degli accordi sindacali aziendali, dei contratti integrativi e materie affini;
- i) approvazione dei risultati delle selezioni per l'assunzione del personale, costituzione, gestione e cessazione dei rapporti di lavoro;
- j) cessioni, permuta ed ogni operazione che diminuisca la consistenza patrimoniale immobiliare dell'ACER, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla Conferenza degli Enti;
- k) accettazione di donazioni, legati, obbligazioni, lasciti, eredità, acquisti, apporti di carattere patrimoniale ed ogni operazione che aumenti la consistenza patrimoniale immobiliare dell'ACER;
- l) approvazione delle convenzioni con enti locali, società o privati;

- m) conferimento di mandato al Presidente per liti attive e passive, rinunce e transazioni, con l'esclusione di quelle previste dall'art. 183 del Codice di procedura civile;
- n) partecipazione a federazioni, associazioni, enti, consorzi e simili;

4. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e ai dirigenti particolari poteri, determinando i limiti della deleghe ed eventuali indirizzi per l'esercizio delle stesse.

Art. 12 - Convocazione e ordine del giorno.

1. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo mail o pec, fissando il luogo, il giorno e l'ora della seduta.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese. Si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori dei conti.
3. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare; il Consiglio di amministrazione può tuttavia porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell'ordine del giorno purché vi sia il plenum dei consiglieri in carica e se tutti manifestano il loro consenso alla discussione degli argomenti aggiunti.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori all'indirizzo mail o pec comunicato.
5. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai consiglieri ed ai revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Presidente riunisce il Consiglio di amministrazione previo avviso da inviare, anche via mail o pec, entro la giornata precedente la seduta.
6. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede legale dell'azienda; può tuttavia decidere di tenere riunioni in luoghi diversi. Il Presidente può ammettere la partecipazione da remoto.

Art. 13 - Disciplina delle sedute.

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Azienda o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipano di diritto i componenti del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore dell'azienda, se presente nell'organico, anche in qualità di segretario verbalizzante, e, in assenza di questi, il funzionario incaricato dal Consiglio di svolgere la funzione di segretario verbalizzante. Possono essere invitati a partecipare alle sedute e a riferire sugli argomenti all'O.d.G. i Dirigenti e i responsabili di servizio dell'azienda.
3. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti.

Art. 14 - Votazioni e validità delle deliberazioni.

1. Le votazioni sono sempre palesi. Possono essere segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.
2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità la maggioranza è determinata dal voto di chi presiede la seduta del Consiglio. Per l'approvazione delle deliberazioni dovranno essere conteggiati i soli votanti ed esclusi gli astenuti, i quali tuttavia, concorrono alla formazione del numero minimo di consiglieri necessario per la validità della seduta.
3. Il processo verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate con i voti resi, nonché i pareri che il Consiglio ritenesse di richiedere a Direttore, Dirigenti e responsabili di servizio.
4. Ciascun membro del Consiglio di amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.
5. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sull'operato del Direttore, dei Dirigenti e dei responsabili di servizi.
2. A tal fine, il Presidente:
 - a) promuove e cura le relazioni con i soggetti, gli enti e gli organismi interessati all'attività dell'ACER;
 - b) esplica, nell'ambito della gestione complessiva dell'ACER, compiti di promozione, sviluppo e controllo;
 - c) sovrintende all'elaborazione dello schema di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, che sottopone alla valutazione del Consiglio di amministrazione, redigendo le relazioni illustrative ad essi allegate;
 - d) adotta gli atti che gli sono stati delegati dal Consiglio di amministrazione.
3. Spetta inoltre al Presidente:
 - a) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva;
 - b) su mandato del Consiglio di amministrazione, promuovere e resistere alle liti nelle controversie davanti alla magistratura con potere di conciliare e transigere e di rilasciare idonee procure in materia;
 - c) compiere ogni operazione di carattere patrimoniale, se non delegate ai dirigenti e responsabili di servizi, che non modifichi la consistenza del patrimonio ACER, quali ad esempio la costituzione di servitù e la locazione di immobili;

- d) sottoscrivere gli atti e la corrispondenza, con esclusione di quanto attribuito ai Dirigenti e responsabili di servizi, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;
- e) predisporre l'ordine del giorno delle materie da trattare nelle sedute del Consiglio di amministrazione;
- f) attivare le procedure per la realizzazione dalla struttura organizzativa aziendale;
- g) esercitare i particolari poteri che gli siano delegati dal Consiglio di amministrazione;

4. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

5. Il Presidente potrà affidare al Vice Presidente e al terzo componente del Consiglio di amministrazione il compito di sovrintendere a particolari aspetti dell'attività dell'azienda o/e a specifiche iniziative.

Art. 16 - Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione con funzioni di Presidente, e due nominati dalla Conferenza degli Enti. I revisori sono nominati tra i revisori iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Per la nomina dei due revisori ogni componente della Conferenza degli Enti presente alla seduta vota per un solo candidato. Risulteranno eletti i due candidati con le quote di voto più alte.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che senza giustificato motivo non partecipano per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

4. Il compenso dei revisori è fissato, all'atto della nomina, dalla Giunta regionale, ed è a carico dell'azienda.

5. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno sulla gestione dell'ACER, ed, in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- c) esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni;
- d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.

6. Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente e alla dirigenza notizie sull'andamento dell'azienda. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

7. I Revisori dei conti hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e della Conferenza degli Enti, nonché di prendervi la parola.

8. E' diritto dei revisori:

- a) ricevere la convocazione e l'ordine del giorno di tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e della Conferenza degli Enti.
- b) prendere visione degli atti deliberativi, nonché degli atti preparatori agli stessi;
- c) fare constatare singolarmente l'eventuale motivato dissenso negli atti approvati dagli organi statutari.

9. Qualora il Collegio dei revisori dei conti riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'Azienda, si applica quanto previsto nei commi 6 e 7 dell'art. 47 della L.R. 24/01.

Art. 17 - Organizzazione aziendale.

1. La struttura organizzativa e la dotazione organica dell'azienda vengono determinate con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, secondo i criteri di:

- a) funzionalità, in riferimento ai compiti e servizi da assicurare;
- b) economicità, anche in riferimento ai massimali dei costi di gestione degli alloggi di erp previsti dall'art. 4 della L.R.24/01, comma 3 , lettera c;
- c) flessibilità, in riferimento al possibile variare dei compiti affidati all'azienda e ai programmi di attività da realizzare;
- d) garanzia di imparzialità e trasparenza degli atti e nell'azione dell'azienda.

2. La struttura organizzativa e la dotazione organica del personale dell'azienda vengono periodicamente aggiornate dal Consiglio di amministrazione sulla base di necessità di mutamenti strutturali o di sopravvenute esigenze.

Art. 18 - Direzione e dirigenza.

1. Nell'ambito della struttura organizzativa e della dotazione organica possono essere previste le figure dei dirigenti, responsabili di settore di attività, e quella di direttore generale.

2. I poteri e le funzioni del Direttore generale, dei dirigenti e dei responsabili di servizi sono stabiliti ed all'occorrenza modificati con apposito provvedimento del Consiglio di amministrazione, che potrà conferire altresì deleghe di responsabilità operativa, riguardanti fra l'altro: esercizio di poteri di spesa; sottoscrizione di atti o contratti; rilascio di documenti, attestazioni, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza non riservate al Presidente; promozione e resistenza nelle liti avanti l'autorità giudiziaria con potere di conciliare e transigere.

Art. 19 - Stato giuridico e trattamento economico del personale.

1. Al personale si applica il trattamento economico e normativo previsto del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti aderenti a FEDERCASA ANIACAP, dagli artt. 2094 e seguenti del Codice civile, nonché delle disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato.
2. Al Direttore generale e ai Dirigenti si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti degli enti aderenti a CONF SERVIZI CISPEL e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 20 - Formazione ed approvazione dei bilanci.

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini monetari, l'acquisizione e l'impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri dell'art. 2423 bis del Codice civile e secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del Codice civile.
3. Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione nei tempi utili perché possa essere approvato dalla Conferenza degli Enti entro il mese di dicembre di ogni anno.
4. Il regolamento di amministrazione e contabilità individua le modalità di formazione e gli schemi del bilancio di previsione ed indica gli allegati che ne fanno parte integrante. Prevede altresì una contabilizzazione separata per la gestione degli alloggi di erp e le modalità di certificazione del bilancio di esercizio.
5. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione deve predisporre il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni del regolamento di contabilità sottoponendolo alla Conferenza degli Enti, che deve approvarlo entro il successivo 30 giugno.
6. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente dell'azienda al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'approvazione.
7. Il Collegio dei revisori deve redigere apposita relazione sui risultati dell'esercizio, sulla tenuta della contabilità e può avanzare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei revisori deve essere depositata presso la sede dell'ACER quindici giorni prima del giorno fissato per l'approvazione.

Art. 21 - Risultati di esercizio (mod. dalla Conferenza degli Enti del 12/01/2006 – verbale n. 11/02 e in data 19/06/2008 – Verbale n. 17/08)

1. L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:
 - a) al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
 - b) alla costituzione della riserva ordinaria;
 - c) alla costituzione di altre riserve.
2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 20% del patrimonio netto dell'Azienda risultante dall'ultimo bilancio approvato.
3. Nell'ipotesi di perdita d'esercizio si provvede alla sua copertura con le riserve disponibili e, in caso d'insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
4. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza a perdite d'esercizio, diminuisca di oltre un terzo rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, il Consiglio di Amministrazione riferisce al Presidente della Conferenza degli Enti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ai fine dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Art. 22 - Partecipazione dell'utenza.

1. L'azienda assicura l'esercizio dei diritti sindacali dell'utenza e l'accesso anche a tutte le informazioni che attengono alla gestione, in particolare alle spese di investimento e a quelle correnti. E' inoltre impegnata, d'intesa con i Comuni proprietari del patrimonio gestito, a definire ed attuare forme di coinvolgimento e partecipazione degli assegnatari e degli utenti, singoli e associati.
2. L'esercizio dei diritti sindacali e di informazione, nonché la definizione e l'organizzazione delle forme di coinvolgimento degli assegnatari, verranno promossi e regolati anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.
3. L'azienda garantisce comunque l'accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990. Inoltre i provvedimento assunti dalla Conferenza degli Enti e dal Consiglio di amministrazione con contenuti di diffuso interesse, quali regolamenti e atti di programmazione, saranno messi in rete sul sito INTERNET dell'azienda.

Art. 23 - Modalità di trasformazione e di scioglimento.

1. La proposta di scioglimento con conseguente liquidazione dell'ACER Piacenza deve essere deliberata dalla Conferenza degli Enti con la maggioranza dei due terzi del valore dell'ACER, e soltanto in caso di accertata impossibilità a continuare a perseguire le finalità istituzionali o di perdita della metà del patrimonio.
2. Contestualmente alla delibera di scioglimento, la Conferenza provvede alla nomina del liquidatore. Il liquidatore, soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, rimborsa le somme che gli enti ed i privati, quando non siano state date a fondo perduto, versarono per costituire il patrimonio dell'ACER.

3. L'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto ai Comuni ed alla Provincia in proporzione alle quote di titolarità dell'ACER Piacenza detenute da ciascuno.

4. Il personale dipendente e dirigente dell'ACER al momento del suo scioglimento è inserito negli organici degli Enti titolari dell'ACER, con le modalità individuate dal regolamento di cui all'art. 50, comma 2, della L.R. 24/01.

Art. 24 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge regionale 8 agosto 2001 n. 24, nonché alle norme di legge in vigore ed in particolare alle disposizioni nazionali e regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.